

# ESENZIONE TICKET PER REDDITO

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE



**REGIONE LAZIO**  
**ASL ROMA 6**

COPIA PER LA ASL  
 COPIA PER IL CITTADINO

**AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO**

**Il Sottoscritto (dichiarante)**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 Nata/o il: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale del soggetto dichiarante: \_\_\_\_\_  
 Titolo del dichiarante (genitore, coniuge, tutore, etc.): \_\_\_\_\_

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale, per le false dichiarazioni, in fattispecie negli atti o l'uso di atti falsi

**DICHIARA CHE L'ASSISTITO (titolare esenzione)**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 Nata/o il: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale dell'assistito: \_\_\_\_\_

Appartiene alla seguente categoria (barrare la casella):

**E01**  Soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)

**E02**  Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di Disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)  
 Codice Fiscale del soggetto titolare della condizione di disoccupazione: \_\_\_\_\_ **Codice fiscale del disoccupato**

**E03**  Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) sociale (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)  
 Codice Fiscale del titolare di assegno sociale: \_\_\_\_\_ **Codice fiscale del titolare di assegno sociale**

**E04**  Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)  
 Codice Fiscale del titolare di pensione minima: \_\_\_\_\_ **Codice fiscale del titolare di pensione minima**

E quindi ha diritto all'esenzione per motivi di reddito (L. n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)

*Informativa ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03): i dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della suddetta legge. All'utente competono i diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/96, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione ed il blocco degli stessi.*

La ASL attiverà il controllo della dichiarazione resa (D.M. 11/12/2009 Art. 1, comma 7, lettera c)

Firma leggibile del dichiarante \_\_\_\_\_ Timbro della ASL \_\_\_\_\_  
 Firma di chi compila il modello \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Nominativo dell'operatore: \_\_\_\_\_  
 Inserire data di compilazione \_\_\_\_\_

Alla Presente va allegata copia di documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale DEL DICHIARANTE.

*Nota: Si evidenzia che è obbligatorio comunicare tempestivamente alla ASL l'eventuale perdita dei requisiti del diritto all'esenzione autocertificata e comunque non avvalersi di tale diritto.*

Il modulo si può sia ritirare presso gli uffici dedicati, che scaricare dal sito aziendale [www.aslroma6.it](http://www.aslroma6.it).

La prima pagina è da compilare 2 volte:  
 1 copia per la ASL  
 1 copia per il cittadino

Da compilare nel caso in cui il beneficiario è diverso da dichiarante (esempio il genitore per i figli minori, tutore, delegato)

Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
- mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3, importo di cui al rigo 6;
- mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RNI.

Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo dell'anno precedente.



- ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE DA TICKET**
- La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
    - genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
    - tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
    - interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;
    - coniuge o in sua assenza, dai figli o in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute, (la dichiarazione deve contenere esplicita indicazione dell'esistenza di un impedimento).
  - Per reddito complessivo fiscale si fa riferimento al reddito del nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente, come somma di tutti i redditi ai lordi degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:
    - mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
    - mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3, importo di cui al rigo 6;
    - mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RNI.

Compongono il **nucleo familiare fiscale**, oltre al coniuge non legittimato ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.

Peraltro non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. La composizione è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Familiari a carico** sono considerati a carico i familiari che nell'anno precedente hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare non superiore a Euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili), computando sia le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, sia la quota onere dei redditi da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
    - il coniuge non legittimato ed effettivamente separato;
    - i figli, anche se naturali, riconosciuti, adottati, affidati o affidati;
    - e, se conviventi, con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziarie, i seguenti altri familiari (coincidenti "altri familiari a carico"):
      - a) il coniuge legittimato ed effettivamente separato
      - b) i discendenti dei figli
      - c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
      - d) i genitori adottivi
      - e) i genitori e lo zio;
      - f) il suocero e la suocera;
      - g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
  - Pensione al minimo** è un'assegnazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo del contribuente versato è al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". L'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. L'importo mensile della pensione al minimo, che per l'anno precedente è pari a Euro 430,20 (anno 5.956,60 annuo), varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. L'assegnazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge.
 

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale - in favore di persone disaggiate - per garantire un importo di pensione fino a Euro 594,64 di mese per tredici mensilità. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
  - Titolari di "pensione o assegno sociale"** per l'anno precedente l'importo massimo della pensione sociale e dell'assegno sociale erogato dall'INPS e per, rispettivamente, ad Euro 37,11 mensili (Euro 438,43 annuo) ed Euro 490,05 mensili (Euro 5.880,60 annuo). L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
  - Soggetti disoccupati** soggetto già occupato ed attualmente privo di servizio completo, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di attività lavorativa a seconda dei modalità definite con i servizi competenti (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.) L'esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a Euro 8.263,31 incrementato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legittimato ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

Per "**nucleo familiare**" si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (art. 1 del decreto ministeriale 22/1993).

Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un'abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della **legge 20 maggio 2016, n. 76**, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.

Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).

Per "**familiari fiscalmente a carico**" si intendono i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro). Le categorie di familiari a carico sono definite dall'art. 12 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi).

Il termine "**disoccupato**" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione.

Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità.

**ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI**

L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, è tenuta a controllare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (peraltro anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e della situazione dichiarante dagli interessati. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria.

**Validità:** L'autocertificazione di esenzione conferita dai codici E01, E02, E03, E04 degli iscritti all'assegno degli assistibili Regione (o Provincia Autonoma) **HA VIGORE FINO AL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DICHIARAZIONE**.

**PERIODO IMMEDIATO A VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE SONO SUBSISTENTI ANCHE PER IL** (ad esempio: cessazione di violenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc.)

**IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VERO MENSILE DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE, ALL'ADDETTO ALLO SPORTELLINO IN OCCASIONE DELLA FRUIZIONE DI ULTERIORI PRESTAZIONI**

**DICHIARAZIONE MENDACE** ovvero totalmente falsa ed emessa deliberatamente.

**A PAGARNE LE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI SARA' IL CITTADINO CHE HA PRESENTATO IL DOCUMENTO**

**Conseguenze dichiarazione mendace – Codice Civile:**  
 L'articolo 75 del Testo Unico sostiene che "qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

**Conseguenze dichiarazione mendace – Codice Penale:**  
 L'articolo 76 del Testo Unico include tutti i comportamenti considerati illeciti e quindi punibili dal Codice Penale in materia di autocertificazione. Ad esempio, l'art. 483 del C. P. sanziona l'esibizione di una dichiarazione mendace a pubblico ufficiale con un periodo di reclusione da tre mesi fino a due anni; l'art. 495 del C.P. che prevede invece una reclusione da uno a sei anni per chi dichiara il falso sull'identità, lo stato e le qualità in proprio possesso, o inerenti un'altra persona.

**Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all'esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.**